



L'ESERCENTE LA PROFESSIONE OSTETRICA LIBERO PROFESSIONISTA. RIFERIMENTI NORMATIVI

16 maggio 2024

A cura dell'Avv. Marco Croce

Ciascuna professione sanitaria è regolata, in base alla legge n. 42/1999, da:

1. profilo professionale (per l'Ostetrica/o il DM n. 740 del 14.9.1994)
2. ordinamento didattico universitario
3. codice deontologico

Dopo aver conseguito il titolo abilitante, prima di esercitare la professione, la persona laureata in Ostetricia è tenuta all'iscrizione all'Albo presso l'Ordine della provincia ove è collocata la sede di lavoro (Legge 3/2018).

Il lavoro autonomo del professionista sanitario

Una volta iscritto all'albo, il professionista sanitario è tenuto inoltre, qualunque sia il regime lavorativo, a stipulare un contratto di assicurazione RC professionale, in conformità all'art. 10 della Legge n. 24/2017. Per le/gli iscritte/i agli Ordini della Professione Ostetrica è possibile aderire ad una polizza RC proposta in convenzione dalla Federazione nazionale degli Ordini.

Vi è, poi, l'obbligo correlato alla Educazione Continua in Medicina (ECM), disciplinata dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dal comma 357 dell'art. 2 della L. 244/2007 e dagli Accordi Stato-Regioni in materia, da ultimo, dall'art. 21 dell'Accordo Stato-Regioni del 2.2.2017; è prevista la necessità del conseguimento dei crediti formativi per il triennio di riferimento.

Il lavoro autonomo consiste nello svolgimento di prestazioni con sistematicità, in modo professionale ed abituale, in assenza di ogni vincolo di subordinazione rispetto ad una azienda, ente o struttura. L'Inizio Attività del sanitario libero professionista implica l'apertura di una partita IVA; infatti, nessuna attività di un professionista iscritto ad un Albo può essere inquadrata come una "prestazione occasionale" (in tal senso la Risoluzione n. 41/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate).

Per aprire la Partita Iva è necessario presentare il modello di inizio attività, entro 30 giorni dalla data di avvio. Circa il "codice attività" operano le classificazioni ATECO aggiornate, in riferimento ai campi dei servizi di assistenza sanitaria, per le Ostetriche esso è: 86.90.29.

Occorre, altresì, procedere all'iscrizione alla gestione separata INPS per quanto concerne l'ambito previdenziale, con aliquote che si aggirano intorno al 25%.

Del pari, è necessario per il professionista dotarsi di una casella di PEC, che viene attivata dal proprio Ordine professionale.

Ancora, è opportuno dotarsi di un conto corrente bancario dedicato all'attività, non obbligatorio ma altamente consigliato per una tracciabilità dei flussi finanziari che renda razionale la gestione della realtà economica del professionista.

Con riguardo al regime fiscale, il reddito di lavoro autonomo è regolato dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato con le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145) al Titolo I, capo V, articoli 53 e 54.

Il lavoratore autonomo ha di fronte a sé due possibilità:

1) **regime forfettario**, di carattere agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 54-89 della Legge 190/2014). I ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non devono superare gli 85.000 euro. Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti. Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (nel nostro caso, il 78%). Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori. Si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinarie (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

2) **regime ordinario**: il reddito si determina con il criterio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, (art. 54 comma 1) salvo quanto stabilito dai commi successivi. Prevede una tassazione progressiva a scaglioni. Il professionista che aderisce al regime ordinario deve tenere: Registri Iva, Registro Incassi e Pagamenti, Registro Cespiti. Salvo alcuni particolari casi in cui il compenso va assoggettato ad IVA, in base all'art 10 comma 1 numero 18 del DPR 633/72 "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità" sono esenti da IVA.

Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un'impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, è necessario applicare una ritenuta d'acconto del 20% del compenso. Tale ritenuta sarà trattenuta e versata dal committente tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo.

L'esercizio dell'attività professionale sanitaria in regime libero professionale può avvenire:

- in FORMA INDIVIDUALE
- in FORMA AGGREGATA: Studio Associato; Società tra Professionisti; Cooperativa Sociale.

La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Il Professionista sanitario può svolgere la propria attività in regime di lavoro subordinato, pubblico o privato, ovvero libero professionale.

L'attività del Professionista sanitario prevede un insieme di adempimenti, necessari per esercitare la professione in maniera efficace e conforme alle previsioni dell'ordinamento giuridico vigente.

Di seguito si descrivono di alcuni di tali incombenti essenziali, che hanno anche rilevanza giuridica e medico-legale.

Il professionista sanitario rivolge a ciascuna persona assistita o a chi ne ha la rappresentanza e la tutela legale la “Informativa sul trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR privacy.

Il professionista sanitario avverte la persona assistita che verrà protetta la riservatezza dei dati personali e la salvaguardia di essi rispetto ad ogni fattore o evento che possano configurarne un rischio di violazione. Pertanto, nel detto documento denominato “Informativa” si descrivono le modalità di gestione dei dati conferiti dalle persone assistite.

Si indica il Titolare del trattamento dei dati nella persona del professionista sanitario o del Legale Rappresentante della struttura sanitaria in cui il professionista sanitario opera. Del pari, si indica, nella Informativa, il Responsabile della protezione dei dati, anche quale soggetto incaricato di fornire informazioni sul trattamento di essi, con la precisazione di un indirizzo e-mail cui i cittadini potranno scrivere al riguardo.

L’Informativa, inoltre, indica la categoria dei dati trattati dal professionista sanitario (dati anagrafici: nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.), nonché i dati inerenti al trattamento sanitario oggetto delle prestazioni del professionista sanitario, raccolti su supporti e con modalità idonei.

Sempre nella Informativa si specificano le finalità per le quali occorrono i dati dell’interessato (art. 13, I comma GDPR), vale a dire la gestione dei dati per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, in funzione dell’attività sanitaria esercitata. Vengono, altresì, enunciati i diritti della persona, oltre che alla integrità e alla conservazione dei dati, alla loro stessa cancellazione.

Si precisa, nella medesima Informativa, che il consenso al trattamento dei dati è essenziale per proseguire in concreto nelle prestazioni sanitarie.

A meno che la persona assistita non manifesti esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati saranno conservati fin quando saranno necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il professionista sanitario predispone adeguate misure di sicurezza fisiche, logiche, informatiche e organizzative, al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati delle persone assistite.

Un altro aspetto delle responsabilità del professionista sanitario attiene alla corretta attuazione del consenso informato nei confronti di ciascuna persona assistita.

Il riferimento legislativo si rinviene nelle Leggi n. 145/2001 e n. 219/2017, peraltro sulla base di vari precedenti giurisprudenziali formatisi sulla materia.

Il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, il cui fine è quello di promuovere l’autonomia dell’individuo, risiede nell’adesione consapevole all’atto professionale proposto. Come stabilito anche nel Codice Deontologico, il professionista sanitario deve perseguire una dettagliata informazione sulla esecuzione dei trattamenti scelti, adeguata alle capacità di comprensione del paziente/utente/cliente o dei suoi legali rappresentanti, nonché di ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza e partecipazione ai trattamenti da effettuare.

Le fasi tecniche della informazione somministrata devono prevedere l’intervento esplicito del professionista e possono essere redatte in forma scritta, in modulistica separata ovvero nella

documentazione sanitaria relativa.

Il professionista sanitario deve anche accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.

Nel somministrare l'informazione specifica sul consenso informato, il professionista sanitario avverte l'interessato o chi ne ha la curatela giuridica che la prestazione offerta è tipica del proprio profilo professionale sanitario e finalizzata al conseguimento di una valutazione e/o intervento per preservare o recuperare l'integrità psicofisica attraverso determinate prestazioni e che, a tal fine, potranno essere usati precisi strumenti conoscitivi e di intervento, per la prevenzione, la diagnosi ecc., inerenti alle attività di competenza dell'operatore della salute.

Nel consenso informato sono anche menzionati gli strumenti principali di intervento adottati in relazione al colloquio clinico, ai test diagnostici, alle osservazioni comportamentali, con la precisazione e la raccolta dell'adesione espressa nel caso della eventuale ripresa fotografica ovvero audio o video dell'attività; sempre nel consenso informato si richiama, poi, il rispetto del Codice deontologico del Professionista sanitario e si avverte l'eventuale accompagnatore della persona assistita circa aspetti o elementi connessi alla sua presenza e/o collaborazione nel corso della sessione.

In buona sostanza, il «paternalismo» e la «sproporzione» del periodo pregresso nel rapporto tra sanitario e persona assistita, è sostituito integralmente dalla salvaguardia della libera adesione dell'individuo ai trattamenti da porre in essere, naturalmente in vari casi attraverso l'intervento dei genitori, del tutore o dell'amministratore di sostegno della persona assistita.

Ogni professionista sanitario è chiamato a concorrere al perseguimento della sicurezza e appropriatezza delle cure, anche quale cardine di qualsivoglia attività e politica di Risk Management.

Si tratta di principi appositamente fissati dalla Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 ("Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"). Si è al cospetto di un apparato normativo volto a individuare un nuovo equilibrio nel rapporto tra professionista e persona assistita.

Il Legislatore ha inteso intervenire su due tipi di problematiche:

- la mole del contenzioso legale, da cui è derivato un notevole aumento anche del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture;
- il fenomeno della "medicina difensiva" che ha comportato un uso inappropriato delle risorse destinate alla Sanità.

La Legge n. 24/2017 ha voluto tipizzare la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie (non più soltanto responsabilità "medica").

Di notevole rilievo è, in proposito, quanto viene precisato al quinto comma dell'articolo 7 della legge: "Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del Codice Civile".

La soluzione adottata in ambito civile consiste nell'inquadrare la responsabilità nell'alveo dell'illecito "aquiliano", di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile.

L'articolo 1 della Legge n. 24/2017 disciplina la prevenzione, identificandola come cardine del Risk Management per tutte le strutture pubbliche e private.

L'adozione di processi e piani per prevenire i rischi, peraltro, determina un aumento delle ipotesi di responsabilità diretta della struttura, in quanto il Giudice valuterà in via prioritaria le concrete modalità con le quali l'ospedale, la casa di cura ecc. abbiano programmato la gestione dei rischi e le misure di prevenzione, ivi compresi i modelli di organizzazione e di condivisione delle informazioni con il personale.

Il suddetto articolo 1 della legge va considerato unitamente ai successivi articoli 3 e 4. L'articolo 3 della Legge n. 24/2017 prevede l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle buone pratiche sanitarie, che acquisirà dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente tutti i dati regionali relativi ai rischi ed agli eventi avversi, misurerà l'onere finanziario dei contenziosi e monitorerà le buone pratiche per la sicurezza delle cure, per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale esercente le professioni sanitarie.

In tale contesto l'articolo 4 della Legge Gelli sancisce l'obbligo di trasparenza in merito alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, mentre il successivo articolo 5 contiene direttive e raccomandazioni da ottemperare nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.

L'articolo 6 della Legge n. 24/2017 riforma l'articolo 590 sexies del Codice penale per i reati di lesione e omicidio colposo. Il professionista sanitario sarà esente da responsabilità penale laddove la sua condotta sia stata conforme alle Linee guida.

Le buone pratiche clinico/assistenziali e le raccomandazioni contenute nelle Linee guida costituiranno i capisaldi, per i professionisti sanitari, ai quali attenersi nell'esecuzione delle prestazioni.

Le Linee guida sono chiamate a svolgere un ruolo imprescindibile; sono redatte da società e associazioni tecnico-scientifiche e da istituti di ricerca accreditati presso il Ministero della Salute e sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sempre in virtù della suddetta tipologia differenziata di responsabilità, rispettivamente, della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria, l'articolo 7 della Legge n. 24/2017 disciplina in maniera duplice il riparto dell'onere della prova (in che misura esso gravi sulla parte denunciante, vale a dire la persona del paziente) e in riferimento ai termini di prescrizione dell'azione.

Dunque, a seguito dell'approvazione della Legge n. 24/2017 il fulcro dei contenziosi ruota intorno alla struttura sanitaria e, almeno in apparenza, resta maggiormente tutelato il professionista. Tuttavia, la responsabilità in capo al professionista sanitario è di natura contrattuale, laddove quest'ultimo agisca nell'adempimento di un'obbligazione assunta espressamente e direttamente con la persona assistita; in riferimento a questa tematica, riveste importanza la somministrazione del consenso informato, nella quale il rapporto con la persona assistita può essere qualificato espressamente come contrattuale in base all'articolo 1218 del Codice Civile.

Sotto il profilo probatorio, la possibilità per la parte attrice di far valere la responsabilità del professionista risiede nella dimostrazione, in concreto, della violazione delle Linee guida, oltre che del danno patito.

La struttura sanitaria, in quanto vincolata contrattualmente, è tenuta essa a dimostrare che quella violazione non vi sia stata o che comunque l'evento lesivo derivi da un fattore ad essa non imputabile (cfr. art. 1218 Cod. civ.); il professionista sanitario dipendente, invece, può pretendere che sia la

parte attrice a dimostrare specificamente quale sia stata e in qual modo si sia verificata la deviazione da dette Linee guida.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, per il professionista dipendente non trova più applicazione l'art. 2946 Cod. civ. - prescrizione ordinaria decennale-, bensì l'art. 2947 Cod. civ. (prescrizioni del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito) che prevede un termine quinquennale per il diritto della controparte ad agire.

Proseguendo nello studio della Legge n. 24/2017, si rinviene la procedura risarcitoria in ambito civile. L'articolo 8 della legge stabilisce che il rito da esperire è quello del giudizio ai sensi dell'articolo 696 bis del Codice di procedura civile, vale a dire la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Tale strumento processuale è alternativo alla mediazione, regolamentata dal Decreto Legislativo n. 28/2010; è, infatti, possibile anche non avviare il giudizio con ricorso 696 bis Cod. proc. civ. ed esperire, appunto, il procedimento di mediazione. In caso di fallimento della mediazione, si potrà promuovere il giudizio di cognizione ordinaria, caratterizzato peraltro da una durata notevolmente maggiore.

In buona sostanza, l'attività sanitaria rientra tra quelle attività per le quali si richiede che il professionista adempia con perizia e diligenza la prestazione applicando le regole tecniche alle quali deve attenersi, ma non che consegua necessariamente il risultato atteso dal paziente.

In questo contesto, si innesta il possibile ruolo del professionista sanitario come Consulente Tecnico d'Ufficio, chiamato a valutare, in una concreta controversia, se il collega professionista sanitario, nel caso concretamente in esame, si sia conformato alle Linee Guida dell'attività specifica e abbia osservato ogni cautela nel compiere le prestazioni a beneficio della persona assistita.